FACOLTA' DI RINNOVO DEI BUONI DEL TESORO NOVENNALI 5% CON SCADENZA 1° APRILE 1959 E COSTITUZIONE DI UN FONDO DESTINATO AL GRADUALE ACQUISTO SUL MERCATO DI BUONI DEL TESORO NOVENNALI

Art. 8

Il Fondo ha personalita' giuridica propria e gestione autonoma. Esso gode di tutti i benefici fiscali spettanti alle Amministrazioni dello Stato. Le disponibilita' liquide del Fondo sono tenute in deposito presso la Tesoreria dello Stato, la quale corrisponde, sulle disponibilita' stesse, gli interessi in ragione del 5% all'anno, pagabili a semestre. L'importo di tali interessi e quello degli interessi incassati dal Fondo sui buoni acquistati debbono essere utilizzati per l'acquisto di altri buoni.

Versione in vigore dal 29 gennaio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Facolta' di rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5% con scadenza 1° aprile 1959 e costituzione di un Fondo destinato al graduale acquisto sul mercato di buoni del Tesoro novennali
Estremi	Decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/facolta-di-rinnovo-dei-buoni-del-tesoro-novennali-5-con-scadenza-1/art-8/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it